

COMUNE DI STRAMBINO
PROVINCIA DI TORINO

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI, PUBBLICI E PRIVATI (art.12 L.7.8.1990, n.241)

ART.1

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere provvidenza a persone ed Enti, pubblici e privati, (ivi compresi Cooperative ed Organizzazioni Sindacali) a sostegno dell'attività dei medesimi o per l'organizzazione di manifestazioni di interesse generale per l'intera popolazione.

ART.2

Le aree di attività nelle quali si intende intervenire con le suddette provvidenze riguardano il sociale, il culturale, il turismo, lo sportivo, il sanitario, lo scolastico, l'ambientale, l'economico, il produttivo, il commerciale nonché tutti gli altri settori di competenza comunale.

ART.3

Restano escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) le sovvenzioni, le assegnazioni e l'attribuzione di benefici economici in genere regolati da legge od altro atto normativo a carattere speciale;
- b) le sovvenzioni, contribuzioni in genere disposte per l'attuazione di fini patrocinati o promossi dal Comune;
- c) le assegnazioni disposte come corrispettivo di una attività richiesta a soggetti pubblici o privati e regolata da specifica convenzione;
- d) le devoluzioni di fondi assegnati con specifica destinazione;
- e) le assegnazioni alle autorità scolastiche o alla U.S.S.L. competente per territorio per l'esercizio delle attribuzioni trasferite o delega in materia di socio-assistenza e diritto allo studio;
- f) le assegnazioni, o/e i conferimenti alle Società di cui il Comune detiene quote del capitale azionario;
- g) le assegnazioni, conferimenti ai Consorzi, Centri ed Associazioni cui il Comune partecipa o cui ha dato la propria adesione.

ART.4

Le provvidenze saranno concesse da parte del Comune in presenza di concrete richieste ed esigenze che emergeranno dal tessuto sociale e che si inseriranno nelle aree indicate, esclusivamente per le attività svolte senza scopo di lucro.

annualmente l'Amministrazione programma gli interventi nell'ambito della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio, le cui previsioni determinano i settori di intervento e i limiti di spesa di ciascuno di essi. In detta sede individua eventuali quote di riserva per interventi a carattere straordinario.

Entro un mese dall'approvazione del bilancio l'Amministrazione, tramite pubblico avviso, porta a conoscenza le iniziative programmate, i termini e le modalità di presentazione delle domande per accedere ai benefici.

ART.5

Verranno prese in considerazione le istanze presentate da persone ed Enti pubblici e privati, operanti nel territorio del Comune.

ART.6

Gli interessati che vorranno accedere ai benefici previsti dovranno presentare formale richiesta al Comune con la quale vengano:

- a) descritte le iniziative per le quali sono richieste le provvidenze;
 - b) indicati i costi e i ricavi della stessa iniziativa e l'ammontare della provvidenza richiesta al Comune;
 - c) comunicate le eventuali esperienze maturate in precedenza.
- Quest'ultimo elemento non costituisce condizione pregiudiziale.

I richiedenti dovranno altresì presentare, a consuntivo, idoneo rendiconto delle spese sostenute - corredate di pezze giustificative - e delle entrate, comprensive delle provvidenze richieste al Comune.

Nel caso di pluralità di domande, avranno titolo preferenziale quelle che meglio si attagliano al soddisfacimento di progetti locali iscritti nel programma dell'Amministrazione dei detti progetti.

ARTICOLO 7

ALBO DEI BENEFICIARI

1. E' istituito, ai sensi dell'art.22 della legge 30.12.1991, n.412, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e beneficiari economici a carico del bilancio comunale;

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo sarà aggiornato con cadenza annuale, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ARTICOLO 8

SETTORI DI INTERVENTO

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività ricreative del tempo libero, di promozione turistica, attività di promozione culturale e delle tradizioni locali;
 - c) sviluppo economico e produttivo;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) attività a favore delle persone anziane e dei portatori di handicap;
 - g) interventi straordinari ritenuti "una tantum";
 - h) altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) norma regolamentare e/o disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) norma regolamentare e/o disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni;
 - f) estremi della deliberazione della Giunta Comunale, annuale o a termine, di attribuzione delle provvidenze di natura economica.

ARTICOLO 9

TENUTA DELL'ALBO

1. Alla prima redazione dell'Albo ed agli aggiornamenti provvede l'Ufficio di segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria, secondo l'allegato modello.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito Regolamento.
4. Copia dell'Albo, contenente i relativi aggiornamenti, è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

ART.10

Le esenzioni e le riduzioni tributarie e tariffarie, verranno disciplinate con appositi e separati atti dell'Amministrazione Comunale, sia di Giunta che di Consiglio.

ART.11

Il Comune può concedere sovvenzioni - contributi - sussidi ausili finanziari e attribuire vantaggi economici, anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione e fornitura di locali e arredi, ai soggetti sopra indicati per consentire lo svolgimento di manifestazioni - convegni e mostre da realizzarsi in locali e impianti di proprietà comunale. La concessione di uso locali e impianti di proprietà comunale verrà regolata nel modo seguente:

Le concessioni temporanee di locali situati in edifici di proprietà del Comune - per ore e giorni determinati e comunque non superiori a 30 giorni - saranno possibili - purchè detti locali non siano impegnati per servizi comunali - a favore di Enti ed Associazioni non aventi finalità di lucro operanti nei settori di attività di cui all'art.2 del presente Regolamento.

Le concessioni avverranno senza corresponsione del canone di locazione, previa istanza al Sindaco e dietro rimborso delle spese vive (illuminazione - riscaldamento - pulizie - acqua - varie) da quantificarsi con appositi atti deliberativi.

A giudizio dell'Amministrazione potrà essere richiesto deposito cauzionale salvo riscontro di eventuali danni ai beni mobili ed immobili e restituzione delle chiavi.

Per i locali eventualmente concessi per una durata superiore ai 30 giorni, detta concessione potrà avvenire a favore delle associazioni ed Enti più rappresentativi delle varie realtà sociali - culturali - sportive senza corresponsione di canone d'uso a giudizio dell'amministrazione, al fine di favorire l'aggregazione sociale sul territorio.

I concessionari avranno l'obbligo di stipulare apposita convenzione che contemplerà l'assunzione da parte dei medesimi delle spese di manutenzione ordinaria - illuminazione - riscaldamento - pulizia - acqua - varie. A giudizio della Amministrazione potrà anche essere richiesto ai concessionari il versamento di un deposito cauzionale da restituirsì, senza interessi al termine della concessione, previo riscontro di eventuali danni ai beni mobili ed immobili e restituzione delle chiavi.

La concessione in uso degli impianti sportivi di proprietà comunale avverrà a favore delle Associazioni più rappresentative nelle varie discipline e potrà essere, a giudizio dell'Amministrazione, senza corresponsione di canone d'uso al fine di favorire lo sviluppo sul territorio del Comune di tutte le attività sportive con particolare riguardo a quelle più popolari. I concessionari avranno l'obbligo di stipulare apposita convenzione che conterrà l'assunzione da parte dei medesimi, delle spese di manutenzione e gestione (illuminazione - riscaldamento - pulizie - acqua - varie)

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) norma regolamentare e/o disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni;
 - f) estremi della deliberazione della Giunta Comunale, annuale o a termine, di attribuzione delle provvidenze di natura economica.

ARTICOLO 9

TENUTA DELL'ALBO

1. Alla prima redazione dell'Albo ed agli aggiornamenti provvede l'Ufficio di segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria, secondo l'allegato modello.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito Regolamento.
4. Copia dell'Albo, contenente i relativi aggiornamenti, è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.
- 3) di riapprovare, quindi, ai sensi del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.14.3.1986, il testo integrato ed aggiornato del Regolamento più volte menzionato, che si compone di n.11 articoli.